



direttamente alla figlia [REDACTED] rappresentando l'insufficienza dell'importo attualmente corrisposto dal padre per le necessità della figlia studentessa universitaria, presso l'Università [REDACTED], Facoltà di Ingegneria. Inoltre, hanno chiesto che il convenuto venisse condannato a sostenere il pagamento del 70% delle spese mediche, sportive, universitarie, ricreative e straordinarie necessarie per la figlia. Infine, le attrici hanno chiesto la condanna del [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] somma non inferiore ad € 200.000 a titolo di regresso per il mantenimento di [REDACTED], in considerazione dell'onere sostenuto dalla madre nel periodo intercorso tra la data di nascita della figlia alla data della domanda. Con vittoria di spese.

Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, contestando la ricostruzione delle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali esposta dalla controparte, evidenziando di avere quale unico reddito la retribuzione da professionista universitario, eseguendo collaborazioni saltuarie tali da non poter essere considerate fonti continuative di reddito, ed esponendo di essere gravato da onere di € 480,00 a titolo di assegno divorzile dovuto alla ex-moglie, di essere onerato del mantenimento della seconda moglie convivente, di essere gravato per rata di mutuo mensile di € 1.501,00 contratto per l'acquisto di un immobile in [REDACTED] ([REDACTED]), unica proprietà immobiliare, e di rata di € 330 per la restituzione di un finanziamento e dell'assegno di € 710,00 corrisposto per il mantenimento della figlia [REDACTED]. Il [REDACTED] ha, inoltre, rappresentato di aver sempre provveduto al mantenimento della figlia provvedendo per intero ad alcune spese quali quelle universitarie, la danza, il pattinaggio, le vacanze (anche all'estero), spese sanitarie, e spese per cure odontoiatriche (per l'importo di € 11.403), oltre ad aver provveduto all'acquisto dei mobili per la stanza della figlia (per € 1400) e ad altre spese connesse all'abitazione. Tanto premesso, ha chiesto di contribuire al mantenimento della figlia [REDACTED] nella misura mensile di € 710 e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, eccedendo la prescrizione per le somme richieste a titolo di regresso e chiedendo in caso di accoglimento della domanda di parte attrice di condanna al pagamento delle somme arretrate, la compensazione con le spese dallo stesso convenuto spontaneamente sostenute. Con vittoria di onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con atto depositato in data 28 gennaio 2015, sono intervenuti in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], figli del convenuto, nati dal primo matrimonio, aderendo alla posizione espressa dal padre nella comparsa di costituzione e risposta, e chiedendo che venissero accolte le conclusioni ivi contenute.

All'udienza di prima comparizione, parte attrice ha chiesto che venisse disposta l'estromissione degli intervenuti in giudizio, i quali si sono opposti a tale istanza; anche il convenuto [REDACTED] ha chiesto venisse dichiarato inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* di [REDACTED] e [REDACTED] con conseguente estromissione dal processo.

Sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2015, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. . Con sentenza non definitiva n.15419/2015 l'intervento dei figli maggiorenni del convenuto è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle parti intervenute, alla rifusione delle spese di giudizio alle altre parti.

Nell'ulteriore corso del giudizio sono state ammesse le prove, disposto l'interrogatorio formale delle parti, escussi i testi sulle circostanze ammesse, acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. documenti attestanti la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

#### *Contributo al mantenimento della figlia*

Ai sensi dell'art. 337-*septies* c.c., come interpretato da costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età del figlio, qualora questi non sia in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né sia svincolato dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Fino a che tale autonomia, non sia raggiunta, l'obbligo di mantenimento grava sui genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616).

Nel caso di specie risulta incontestato tra le parti che la figlia [REDACTED] pur maggiorenne non è ancora economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria.

L'articolo 316-bis c.c. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze, occorre pertanto accertare quale sia la condizione patrimoniale e reddituale delle parti per determinare l'onere da porre a carico del padre per il

mantenimento della figlia.

[REDACTED], dipendente [REDACTED] a tempo indeterminato ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:

Modello 730/2015 reddito complessivo lordo € 27.003;

Modello 730/2014 reddito complessivo lordo € 30.721;

Modello 730/2013 reddito complessivo lordo € 28.129

pari a reddito medio netto mensile di circa € 1800 mensili per 12 mensilità.

Ha documentato di avere in corso finanziamento di € 150,00 mensili (oltre ad ulteriori trattenute per circa 150,00 mensili), di sostenere canone di locazione per € 214,85 per l'immobile di residenza, e rata di mutuo di € 584,97 mensili per l'acquisto di un immobile in [REDACTED], avvenuto nel 2015, di cui è divenuta proprietaria la figlia [REDACTED], (acquistato per controvalore di € 125.000).

[REDACTED], professore universitario ordinario presso l'Università [REDACTED] ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:

dichiarazione dei redditi 2015 reddito complessivo lordo € 98.938 (risultante dalla somma del reddito di € 80.790 lordi dall'attività lavorativa principalmente svolta e da ulteriori redditi per € 11.471 percepiti da altre prestazioni lavorative);

dichiarazione dei redditi 2013 reddito complessivo lordo € 109.711 (risultante dalla somma del reddito di € 75.213 lordi dall'attività lavorativa principalmente svolta e da ulteriori redditi per € 13.141 percepiti da altre prestazioni lavorative);

dichiarazione dei redditi 2012 reddito complessivo lordo € 78.667 (risultante dai soli redditi percepiti dall'attività lavorativa principalmente svolta).

Dagli ordini di esibizione è emerso che il convenuto ha percepito, in aggiunta al reddito da professore universitario:

- dal Ministero dell'Interno retribuzioni per attività di docenza (per importi oscillanti per il periodo 2013/2015 da € 5.400 ad € 7.206 lordi);

- dal Centro Studi per la difesa, importi oscillanti tra € 150/€ 400 annui;

- dall'Università LUISS importo di circa € 12.000 lordi negli anni dal 2012 al 2015 (importo di poco superiore pari ad € 13.200 nel 2014) per attività di docenza.

Il convenuto ha inoltre percepito i seguenti importi lordi dalla società ECOTER:

anno 2013 € 4.000;

anno 2014 € 6.250 (cfr. CUD 2015)

anno 2015 € 76.915 (cfr. CUD 2016).

Dalla documentazione acquisita emerge il notevolissimo incremento dei redditi percepiti dalla ECOTER, nel 2015. L'allegazione contenuta nelle comparse conclusionali che si tratterebbe del compenso anticipato per due anni non è stata sostenuta da alcun riscontro probatorio (dovendosi in merito rilevate come il convenuto abbia omesso nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata nel 2015 qualunque riferimento ai redditi percepiti dalla società Ecoter), e comunque evidenza in ogni caso un notevole incremento dei redditi derivanti da tale collaborazione di molto superiori rispetto a quelli percepiti negli anni precedenti, che evidenziano l'elevata potenzialità reddituale del convenuto.

Valutando le risultanze probatorie i redditi netti percepiti dal convenuto negli ultimi anni sono stati pari a circa € 4600,00 netti ai quali deve aggiungersi l'elevato importo percepito dalla società ECOTER (nel 2015 € 45.000 netti come desumibili dalle entrate di conto corrente).

Il ricorrente è proprietario di immobile sito in [REDACTED] e di sue pertinenze, immobile locato, secondo quanto affermato in atti dal convenuto, per canone mensile pari ad € 330, locazione che dovrebbe giustificare i periodici versamenti in contanti rinvenibili sui conti correnti.

Il convenuto è gravato dai seguenti oneri:

€ 1.480,00 per il mutuo contratto con la BPN (scadenza 2028);

€ 480,00 per l'importo corrisposto alla ex moglie come da sentenza giudiziale;

€ 335,00 per il prestito Agos Ducato;

mantenimento della moglie convivente priva di occupazione Non ha costi di abitazione risiedendo in immobile in comodato gratuito, precedentemente donato ai figli di primo letto.

Alla luce delle risultanze probatorie sopra esposte, e considerati i redditi e la capacità lavorativa delle parti, considerato l'incremento reddituale in considerazione dei numerosi contratti di collaborazione del convenuto, preso atto delle aumentate esigenze della figlia si stima equo porre a carico del padre un assegno di € 1.200,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia. L'importo indicato dovrà essere corrisposto per la quota di € 600 direttamente alla figlia, e per la restante parte alla madre convivente, presso il domicilio di ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla data di proposizione della domanda coincidente con la notifica dell'atto di citazione (detratte le somme già corrisposte nelle more del giudizio), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

Emissione del Voto Elettorale - ADIBANCO S.p.A. - P.O. 00144 - Roma - Tel. 06 498141 - Fax 06 498142 - Email: info@adibanco.it

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, richiamando i contenuti del protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel dicembre 2014. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

In considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posta a carico del padre quota pari al 70% delle spese straordinarie e a carico della madre quota pari al 30% di tali spese.

#### *Domanda di regresso*

Parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma non inferiore ad € 200.000 quale onere sostenuto dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita alla data della domanda. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto e nel merito esponendo di aver contribuito in misura adeguata alle necessità della figlia dalla nascita.

Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa non può ritenersi fondata, poiché aderendo a consolidato orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo riaffermato, "*In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale.*" (Cass. sent. 4 aprile 2014, n. 7986). Pertanto, presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale è la formale costituzione dello *status filiationis*, o con dichiarazione giudiziale o con atto volontario di riconoscimento. Nel caso di specie il [REDACTED] ha riconosciuto la figlia con atto del 10 novembre 2004, al momento della notifica dell'atto di citazione del presente procedimento non risultava compiuto il termine di prescrizione decennale. L'eccezione di prescrizione deve pertanto

essere rigettata.

Nel merito deve rilevarsi che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione. Tali obblighi discendono dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche, che impongono a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovranazionali; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent. Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria).

Per costante giurisprudenza: *“L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04/11/2010; da ultimo Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 16657, del 22.7.2014).

Pertanto *“nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali!”* (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22.11.2000).

Il genitore che riconoscendo il figlio ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, ovvero al volontario riconoscimento operato da parte dell'altro genitore, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute. L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi. L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione. La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli artt.147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro *an* e nel *quantum* da chi allegghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506; Cass. I, 22.7.2014, n.16657).

Risulta incontestato tra le parti che nel caso di specie il padre ha provveduto al mantenimento della figlia erogando per circa 13 anni lire 350.000, dal 1.3.2004 al 31.12.2008 € 250 mensili, e dal 1 gennaio 2009

alla data della domanda € 400,00 mensili per un totale complessivo di € 69.399,00 secondo quanto attestato dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 44) importo non contestato dal convenuto; risulta dall'interrogatorio formale delle attrici che il padre negli ultimi due anni antecedenti la proposizione della domanda ha corrisposto direttamente alla figlia per il di lei mantenimento importo di € 300,00 mensili (per un totale complessivo di circa € 7.200 euro). Inoltre, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze probatorie è emerso che il padre ha contribuito alle spese necessarie per la figlia erogando il 100% dei costi di iscrizione universitaria, numerose spese mediche, tra le quali costose terapie dentali per circa € 10.000 (cfr. doc. 9 di parte convenuta circostanza confermata dalla parte attrice nel corso dell'interrogatorio formale), ha contribuito ad altre spese quali la ristrutturazione della stanza della ragazza e l'acquisto per i mobili della stessa ( per complessivi € 3.400 tra il 2010 e 2011 cfr. doc. 10 di parte convenuta).

La parte attrice sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha documentato le spese effettivamente sostenute per la figlia (limitandosi a produrre gli scontrini di alcune ricevute per l'acquisto di lenti a contatto per importi comunque di molto inferiori rispetto alle spese documentate dal padre), né ha allegato criteri presuntivi in grado di sostenere, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, le maggiori spese sostenute rispetto agli importi già corrisposti dal padre per il mantenimento della figlia. Dalla documentazione in atti è emerso che la figlia delle parti con il contributo economico erogato per la sua crescita da entrambi i genitori ha positivamente completato gli studi superiori e conseguito la laurea triennale in Ingegneria (frequentando allo stato i corsi universitari per il conseguimento della laurea magistrale), ha compiuto viaggi all'estero (negli Stati Uniti, in Svezia, in Irlanda in compagnia del padre), è divenuta proprietaria di immobile in [REDACTED] (acquistato con il contributo economico della sola madre).

La situazione così emersa non evidenzia manchevolezze nell'educazione e nella formazione della figlia, imputabili a presumibili carenze del padre al suo mantenimento. E soprattutto la madre, sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha fornito adeguata prova (neppure attraverso il ricorso alle presunzioni) che quanto corrisposto dal padre dalla nascita della figlia fino al momento della proposizione del presente giudizio non sia stato sufficiente a soddisfare le esigenze della figlia. Al contrario, la circostanza che dalla nascita fino al raggiungimento dei 23 anni della figlia, la madre non abbia formulato specifiche azioni per ottenere un maggiore contributo fa presumere che quanto ottenuto sia stato ritenuto sufficiente per le necessità della ragazza. Sul punto deve infatti essere rilevato come l'art. 155 c.c. nella originaria formulazione e l'attuale art. 337 ter c.c. attribuiscono rilevanza agli accordi dei genitori in merito alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli, se non contrari al loro interesse. Nella specie la mancanza di azioni giudiziarie proposte in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio (introdotto quando la figlia aveva 22 anni) fa ritenere che i genitori avessero raggiunto accordi sulle modalità di mantenimento della figlia, e la piena educazione raggiunta dalla ragazza, che è riuscita a completare il ciclo scolastico fino ai maggiori gradi di formazione non privandosi di opportunità conformi allo status sociale familiare (viaggi all'estero, disponibilità del motorino , lezioni di danza, cure mediche ed odontoiatriche di rilievo) fa ritenere che tali accordi fossero conformi all'interesse della figlia.

Per quanto esposto la domanda di condanna del convenuto a corrispondere importi dovuti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita alla data della domanda deve essere respinta.

*Spese di giudizio*

Le spese di giudizio in considerazione della ragioni della decisione con accoglimento di una delle domande proposte dalla parte attrice e rigetto dell'altra devono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza non definitiva n.15419/2015 è stato dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio spiegato da [REDACTED] e [REDACTED] per carenza di interesse, così provvede:

determina in 1.200,00 euro il contributo mensile dovuto da [REDACTED] per il mantenimento della figlia [REDACTED], da corrispondere per metà direttamente alla figlia maggiorenne e per la restante metà a [REDACTED], presso il domicilio delle stesse, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

Emissione in data 14/07/2011 a cura del cancelliere [REDACTED]

rigetta la domanda di parte attrice di condanna del convenuto a rimborsare a [REDACTED] la somma di € 200.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per il mantenimento della figlia [REDACTED] dalla nascita alla data della domanda;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Il Giudice  
Dr.ssa Monica Velletti